

Roma, 3 gennaio 2013

Circolare n. 1/2013
Oggetto: Codice della strada – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie – D.M. 19.12.2012 su G.U. n. 303 del 31.12.2012 – Circolare Ministero dell'Interno prot.n300/A/9362/12/101/3/3/14 del 31.12.2010.

Con il decreto indicato in oggetto gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono stati adeguati in relazione all'indice Istat d'inflazione verificatosi nell'ultimo biennio (5,4 per cento), così come previsto dall'articolo 195 del Codice stesso. L'adeguamento non ha riguardato le sanzioni introdotte o modificate da meno di due anni.

Di seguito si riporta l'ammontare aggiornato delle sanzioni (in vigore dall'1 gennaio) relative ad alcune delle principali violazioni.

Tipo di violazione	Sanzione pecuniaria (euro) Min/max
Superamento dei limiti di velocità (art. 142 CdS) non oltre 10 km/h: 41,00 / 168,00 non oltre 40 km/h: 168,00 / 674,00 non oltre 60 km/h: 527,00 / 2.108,00 oltre 60 km/h: 821,00 / 3.287,00 <i>N.B. Per gli autoveicoli di massa superiore a 3,5 t le sanzioni sono raddoppiate</i>	
Mancato uso dei fari (art. 153 CdS):	41,00 / 168,00
Sosta nelle aree riservate ai mezzi pubblici (art. 158 CdS):	84,00 / 335,00
Passaggio col semaforo rosso (art. 146 CdS):	162,00 / 646,00
Mancato utilizzo del triangolo (art. 162 CdS):	41,00 / 168,00
Scorretta sistemazione del carico (art. 164 CdS):	84,00 / 335,00
Sovraccarichi (art. 167 CdS) 1 tonnellata: 41,00 / 168,00 2 tonnellate: 84,00 / 335,00 3 tonnellate: 168,00 / 674,00 oltre 3 tonnellate: 419,00 / 1.682,00	
Trasporti ADR (art.168 CdS) mancanza di autorizzazione: 1.988,00 / 7.953,00 errato equipaggiamento dei veicoli o della sistemazione del carico/mancanza documenti di trasporto: 403,00 / 1.617,00 sovraccarico: Doppio delle sanzioni previste per i sovraccarichi normali	
Superamento limiti di sagoma (art. 61 CdS):	419,00 / 1.682,00
Circolazione nei giorni vietati (art. 6 CdS):	419,00 / 1.682,00
Omessa revisione del veicolo (art. 80 CdS)	168,00 / 674,00

Tipo di violazione	Sanzione pecuniaria (euro) Min/max
Circolazione senza libretto (art. 180 CdS):	41,00 / 168,00
Mancanza/cattivo funzionamento cronotachigrafo (art. 179 CdS): <i>(per manomissione sigilli o alterazione cronotachigrafo le sanzioni sono raddoppiate)</i>	841,00 / 3.366,00
Mancanza/cattivo funzionamento limitatore Velocità (art. 179 CdS): <i>(per alterazione limitatore velocità le sanzioni sono raddoppiate)</i>	939,00 / 3.758,00
Trasporti eccezionali (art. 10 CdS) mancanza di autorizzazione a bordo: 41,00 / 168,00 mancata osservanza prescrizioni autorizzazione: 155,00 / 622,00 mancanza dell'autorizzazione: 772,00 / 3.115,00 mancata osservanza prescrizioni da parte del personale di scorta: 331,00 / 1.324,00	
Tempi di guida e di riposo (art. 174 CdS) Superamento guida giornaliera Fino al 10% : 40,00 / 160,00 Oltre il 10% : 316,00 / 1.265,00 Oltre il 20% : 422,00 / 1.686,00 Superamento guida settimanale Oltre il 10% : 264,00 / 1.054,00 Oltre il 20% : 422,00 / 1.686,00 Mancata osservanza riposo giornaliero Fino al 10% : 211,00 / 843,00 Oltre il 10% : 369,00 / 1.476,00 Oltre il 20% : 422,00 / 1.686,00 Mancata osservanza riposo settimanale Oltre il 10% : 369,00 / 1.476,00 Oltre il 20% : 422,00 / 1.686,00	

 Daniela Dringoli
 Responsabile di Area

 Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. [4/2011](#) e [145/2010](#)
 Allegati due
 D/d

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2012

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni dell'art. 36, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro della giustizia
Severino
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012
Registro n. 10, foglio n. 193

Allegato

Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 97.
Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 94 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 152 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 160.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 154 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 162.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 168.
Ove era prevista la sanzione da € 48 a € 94 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 72 a € 292 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 308.
Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 306 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 323.
Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 82 a € 328.
Ove era prevista la sanzione da € 79 a € 312 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 329.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 335.

Ove era prevista la sanzione da € 94 a € 191 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 99 a € 201.

Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 105 a € 422.

Ove era prevista la sanzione da € 120 a € 239 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 126 a € 252.

Ove era prevista la sanzione da € 146 a € 584 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 154 a € 616.

Ove era prevista la sanzione da € 147 a € 590 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 626.

Ove era prevista la sanzione da € 152 a € 608 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 641.

Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 613 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 162 a € 646.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 658.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 653.

Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 168 a € 674.

Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 800 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 211 a € 843.

Ove era prevista la sanzione da € 205 a € 410 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 216 a € 432.

Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 264 a € 1.054.

Ove era prevista la sanzione da € 269 a € 1.075 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 284 a € 1.133.

Ove era prevista la sanzione da € 279 a € 1.114 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 294 a € 1.174.

Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 316 a € 1.265.

Ove era prevista la sanzione da € 302 a € 1.207 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 318 a € 1.272.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.228 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 324 a € 1.294.

Ove era prevista la sanzione da € 314 a € 1.256 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 331 a € 1.324.

Ove era prevista la sanzione da € 335 a € 1.672 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 353 a € 1.762.

Ove era prevista la sanzione da € 350 a € 1.400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 369 a € 1.476.

Ove era prevista la sanzione da € 365 a € 1.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 385 a € 1.539.

Ove era prevista la sanzione da € 382 a € 1.534 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 403 a € 1.617.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 410 a € 1.643.

Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 419 a € 1.682.

Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.686.

Ove era prevista la sanzione da € 500 a € 2.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 527 a € 2.108.

Ove era prevista la sanzione da € 555 a € 2.220 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 585 a € 2.340.

Ove era prevista la sanzione da € 628 a € 2.514 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 662 a € 2.650.

Ove era prevista la sanzione da € 669 a € 3.345 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 705 a € 3.526.

Ove era prevista la sanzione da € 726 a € 2.918 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 765 a € 3.076.

Ove era prevista la sanzione da € 730 a € 2.921 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 769 a € 3.079.

Ove era prevista la sanzione da € 731 a € 2.928 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 770 a € 3.086.

Ove era prevista la sanzione da € 732 a € 2.955 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.115.

Ove era prevista la sanzione da € 761 a € 3.047 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 802 a € 3.212.

Ove era prevista la sanzione da € 767 a € 3.068 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.234.

Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 821 a € 3.287.

Ove era prevista la sanzione da € 798 a € 3.194 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 841 a € 3.366.

Ove era prevista la sanzione da € 849 a € 3.395 la stessa deve

intendersi sostituita con quella da € 895 a € 3.578.
Ove era prevista la sanzione da € 891 a € 3.565 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 939 a € 3.758.
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 3.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 3.162.
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 4.216.
Ove era prevista la sanzione da € 1.114 a € 11.139 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.174 a € 11.741.
Ove era prevista la sanzione da € 1.256 a € 5.030 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.324 a € 5.302.
Ove era prevista la sanzione da € 1.671 a € 6.684 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.761 a € 7.045.
Ove era prevista la sanzione da € 1.725 a € 6.903 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.818 a € 7.276.
Ove era prevista la sanzione da € 1.769 a € 7.078 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.865 a € 7.460.
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.941 a € 7.767.
Ove era prevista la sanzione da € 1.886 a € 7.546 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.988 a € 7.953.
Ove era prevista la sanzione da € 2.514 a € 10.061 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.650 a € 10.604.
Ove era prevista la sanzione da € 4.455 a € 17.823 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.696 a € 18.785.
Ove era prevista la sanzione da € 10.240 a € 15.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.793 a € 16.189.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 23, comma 12;
Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33;
Articolo 115, comma 1-ter;
Articolo 122, comma 5-bis;
Articolo 167, comma 2-bis, comma 3-bis e comma 5, secondo periodo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 31/12/2012

Prot.300/A/9362/12/101/3/3/14



202443

OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana odierna è in corso la pubblicazione del decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ⁽¹⁾ e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2013**.

Il Decreto (*All. 1*) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 22.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2010, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 1, comma 2, del Decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II ad esso allegata) con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte o modificate nel nuovo Codice della Strada per effetto della legge 15 luglio 2011, n.111, della legge 22 marzo 2012, n.33, della legge 24 marzo 2012 n. 27 e della legge 4 aprile 2012 n. 35, che non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione

¹ Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (*All. 2*) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione (*All. 3*).

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

SANZIONI all'1.1.2013 con l'indicazione art/comma in cui sono citate

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Articoli in cui si trova la sanzione
€ 23	€ 92	€ 24	€ 97	158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 24	€ 94	€ 25	€ 99	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2, 166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10, 183/5, 190/10
€ 38	€ 152	€ 40	€ 160	174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo
€ 38	€ 154	€ 40	€ 162	172/11
€ 38	€ 155	€ 40	€ 163	158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 39	€ 159	€ 41	€ 168	6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/4 e 5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10, 184/8, 188/5
€ 48	€ 94	€ 51	€ 99	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
€ 72	€ 292	€ 76	€ 308	97/8 e 13
€ 76	€ 306	€ 80	€ 323	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3
€ 78	€ 311	€ 82	€ 328	97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo
€ 79	€ 312	€ 83	€ 329	85/4-bis, 86/3
€ 80	€ 318	€ 84	€ 335	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3, 118/13, 122/8 e 9, 125/4, 132/5, 133/4, 134/2, 135/4, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6
€ 94	€ 191	€ 99	€ 201	179 (L. 727/78 art. 17)
€ 100	€ 400	€ 105	€ 422	15/3-bis
€ 120	€ 239	€ 126	€ 252	179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
€ 146	€ 584	€ 154	€ 616	97/7, 9 DLG 144/2008
€ 147	€ 590	€ 155	€ 622	10/19
€ 148	€ 594	€ 156	€ 626	115/1-quinquies
€ 152	€ 608	€ 160	€ 641	117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,
€ 154	€ 613	€ 162	€ 646	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4
€ 155	€ 620	€ 163	€ 653	174/8
€ 155	€ 624	€ 163	€ 658	7/13-bis, 77/3-bis primo periodo, 128/2, 136/6-bis, 186-bis/2
€ 159	€ 639	€ 168	€ 674	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 115/3, 116/15, 118/11 e 12, 123/12, 125/3, 126/7, 135/5, 136/7, 138/12 (con rif. 125/3), 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/7, 167/11, 169/7, 176/18,

€ 200	€ 800	€ 211	€ 843	174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo
€ 205	€ 410	€ 216	€ 432	157/7-bis
€ 250	€ 1.000	€ 264	€ 1.054	174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8
€ 269	€ 1.075	€ 284	€ 1.133	126-bis/2
€ 279	€ 1.114	€ 294	€ 1.174	189/5
€ 300	€ 1.200	€ 316	€ 1.265	174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo
€ 302	€ 1.207	€ 318	€ 1.272	143/12, 148/16
€ 307	€ 1.228	€ 324	€ 1.294	174/9, 174/14, 178/9, 178/13
€ 314	€ 1.256	€ 331	€ 1.324	10/25-ter
€ 335	€ 1.672	€ 353	€ 1.762	94/4
€ 350	€ 1.400	€ 369	€ 1.476	174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo
€ 365	€ 1.460	€ 385	€ 1.539	97/12
€ 382	€ 1.534	€ 403	€ 1.617	168/9 e 9-bis
€ 389	€ 1.559	€ 410	€ 1.643	38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo
€ 398	€ 1.596	€ 419	€ 1.682	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 116/12, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8
€ 400	€ 1.600	€ 422	€ 1.686	174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo,
€ 500	€ 2.000	€ 527	€ 2.108	94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)
€ 555	€ 2.220	€ 585	€ 2.340	116/13-bis
€ 628	€ 2.514	€ 662	€ 2.650	62/7
€ 669	€ 3.345	€ 705	€ 3.526	94/3, 94/4-bis
€ 726	€ 2.918	€ 765	€ 3.076	7/15-bis
€ 730	€ 2.921	€ 769	€ 3.079	179/3 (rif. 142/11, secondo periodo)
€ 731	€ 2.928	€ 770	€ 3.086	214/1 e 8
€ 732	€ 2.955	€ 772	€ 3.115	10/18
€ 761	€ 3.047	€ 802	€ 3.212	45/9-ter
€ 767	€ 3.068	€ 808	€ 3.234	179/3
€ 779	€ 3.119	€ 821	€ 3.287	77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis
€ 798	€ 3.194	€ 841	€ 3.366	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2
€ 849	€ 3.395	€ 895	€ 3.578	179/2-bis (rif. 142/11, secondo periodo)
€ 891	€ 3.565	€ 939	€ 3.758	179/2-bis
€ 1.000	€ 3.000	€ 1.054	€ 3.162	120/6
€ 1.000	€ 4.000	€ 1.054	€ 4.216	97/5 primo periodo
€ 1.114	€ 11.139	€ 1.174	€ 11.741	79/4
€ 1.256	€ 5.030	€ 1.324	€ 5.302	192/7
€ 1.671	€ 6.684	€ 1.761	€ 7.045	86/2
€ 1.725	€ 6.903	€ 1.818	€ 7.276	97/9 e 11, 213/2-ter
€ 1.769	€ 7.078	€ 1.865	€ 7.460	174/11, 178/11
€ 1.842	€ 7.369	€ 1.941	€ 7.767	80/14 quinto periodo
€ 1.886	€ 7.546	€ 1.988	€ 7.953	100/12, 168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6
€ 2.514	€ 10.061	€ 2.650	€ 10.604	74/6, 124/4
€ 4.455	€ 17.823	€ 4.696	€ 18.785	23/13-bis
€ 10.240	€ 15.360	€ 10.793	€ 16.189	123/11, 123/11-bis

